

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
 - mancato deposito dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009;
 - mancato pagamento del debito IRES, relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, per il periodo d'imposta anno 2007 e mancato pagamento del debito IRAP, relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, per i periodi d'imposta anni 2004 e 2005.
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Flaminio di Roma non rispetta i requisiti previsti dal Titolo II "Criteri infrastrutturali" del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 - mancato deposito della documentazione comprovante la proprietà dell'impianto ovvero del contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II "Criteri Infrastrutturali", punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011;
 - mancato deposito della licenza di cui all'art. 68 del TULPS dell'impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II "Criteri Infrastrutturali", punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011.
 - mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti, per l'ottenimento della Licenza Nazionale 2011/2012 ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza, dall'allegato C del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011,

come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 178/A del 9 giugno 2011, per il seguente motivo:

- *Art. 13 Requisiti Stadio: Mancato rispetto della Det.17/2009 ONMS e del D.M. 18 marzo 1996: durante la stagione 2010-11 i sistemi di sicurezza strutturale (recinzione dell'area esterna per prefiltraggio) e di controllo accessi, nonché la delimitazione (recinzione) del terreno di gioco, non sono stati ritenuti adeguati dalla Questura, che ha ripetutamente imposto restrizioni alla disputa delle gare.”*

- viste le comunicazione in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato la società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
- constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorsi;
- esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;
- tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8, e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere i ricorsi della società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l., per i quali sono stati formulati pareri contrari dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete